



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 58 DEL 13/06/2023

Oggetto : PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI 2022 (DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 258 DEL 12/6/2023).

IL SINDACO

Visti:

- a) la Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno dei Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- b) il D. Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
- c) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- d) il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6-bis all’art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- e) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- f) il D.Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”;
- g) il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;
- h) l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007;



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

- i) la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- j) la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di "bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo";
- k) la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "Sistema di Protezione Civile in Campania";
- l) il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;
- m) la circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. 956-P-09-05-2023 recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti" (in G.U. Serie Generale n. 117 del 20/05/2023).

CONSIDERATO CHE:

- a) con D.G.R. n. 302 del 21.06.2022 (BURC n. 57 del 27.06.2022), la Regione ha approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024, con allegati.";
- b) che è in itinere l'approvazione da parte della Giunta regionale della Campania dell'aggiornamento annuale del Piano AIB;
- c) che l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- d) che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

Ritenuto che in forza del D.P.C.M. 20.12.2001, recante le "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e dell'art. 3 della legge n. 353/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare la pericolosità degli incendi boschivi;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 258 del 12/6/2023 ad oggetto *Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2023*;

Tenuto conto che è opportuno rendere noto a tutti i soggetti interessati, privati e pubblici, quali proprietari e/o gestori e/o conduttori di aree soggette ad elevato rischio di incendio, le regole comportamentali sulla prevenzione da seguire al fine di contenere il pericolo di innesco e propagazione degli incendi, evitando il verificarsi di eventuali danni alla pubblica incolumità nonché alle private proprietà;



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere oggetto di eventi rilevanti, per l'incolumità pubblica, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, invase da sterpaglie ed arbusti, che possono risultare facile strumento di propagazione del fuoco, con il rischio di estendersi in attigue aree cespugliate, arborate, boscate od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree, e che è essenziale l'eliminazione di sterpaglie e la pulitura dei terreni al fine di prevenzione rischio d'incendi;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati:

1. È tassativamente vietata l'abbruciatura di vegetali e sterpaglie, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio dell'attività agricola nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati, nel periodo che va dal 15 giugno al 20.9.2023 salvo proroghe, dichiarando per detto arco temporale lo stato di grave pericolosità per gli incendi di tutte le aree, agricole, anche se incolte, boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.
2. È fatto obbligo, ai rispettivi proprietari o conduttori, di mantenere puliti i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non coltivati; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non coltivati, qualunque sia il loro uso e destinazione, dovranno conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba e sterpaglie, anche al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.
3. È fatto obbligo, ai rispettivi proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di mantenere puliti da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche, conservando in buono stato di conservazione, pulizia e manutenzione i fabbricati ed i muri di qualunque genere, effettuando la pulizia e manutenzione con regolarità, in modo da evitare possibili inneschi di incendio, al fine di non compromettere l'incolumità e la salubrità pubblica e in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze, mantenendo le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. Inoltre, in caso di caduta sulla sede stradale di vegetazione e/o materiale di qualsiasi genere, è fatto obbligo al proprietario o detentore del fondo rustico o urbano di provvedere all'immediata rimozione, a tutela della sicurezza della circolazione stradale.
4. È fatto obbligo, a chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

5. Per tutto il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, così come indicato al precedente punto n. 1, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; con possibilità di deroga di cui al successivo punto n. 6;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
6. Per quanto concerne l'esercizio di attività pirotecnica e fiamme libere, è fatta salva la facoltà in capo al sottoscritto Sindaco di autorizzare, caso per caso ed in deroga alla presente ordinanza, tale attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come "*lanterne volanti*"), nelle aree non espressamente vietate, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda che esercita l'attività, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare, con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti. Prima dell'inizio dell'attività pirotecnica deve essere verificata sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà o annullerà l'attività pirotecnica.
7. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive devono adottare idonei sistemi di difesa antincendio.
8. Ai proprietari e i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, è fatto obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante i serbatoi per un raggio non inferiore a m 6,00, fatte salve le disposizioni che impongono maggiori distanze.



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

9. Ai proprietari e/o possessori delle aree boscate è fatto obbligo di provvedere al decespugliamento laterale dei boschi, in maniera da creare una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi.

Vigilanza

Il Comando del Corpo Forestale dello Stato come accorpato nell'Arma dei Carabinieri, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti Territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle altre aree a rischio perseguendo i trasgressori nei modi previsti dalla legge.

Sanzioni

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

Numeri utili

1. Regione Campania Antincendio Boschivo n. verde 800 44 99 11
 2. Comando Carabinieri Forestale (come accorpato nell'Arma dei Carabinieri) – 112 - 1515;
 3. Vigili del Fuoco – 115;
 4. Comando Polizia Locale – 081 5321486;
 5. Protezione Civile Piano di Sorrento – 0815321485;
- oppure agli altri organi di Polizia

DISPONE

La presente Ordinanza sostituisce le precedenti in materia.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, e sarà contestualmente trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, Comando Carabinieri Forestale (come accorpato nell'Arma dei Carabinieri) di Castellammare di Stabia, al Commissariato di Polizia di Stato di Sorrento, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Massa Lubrense ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al T.A.R. Campania. In alternativa, nel termine di giorni 120 dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

Salvatore Cappiello / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente
